

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3198

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARDIA, SANNA, MARRAS, PIGNI, PIRASTU, MORGANA,  
CORGI, PISTILLO**

*Presentata l'11 marzo 1971*

**Agevolazioni di viaggio per i connazionali che rimpatriano  
temporaneamente nelle isole del territorio nazionale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo all'esame del Parlamento vuole ovviare ad una omissione presente nella legge 1° aprile 1959, n. 252, che prevede la concessione della riduzione prevista dalla tariffa n. 6 per i viaggi in ferrovia compiuti, nell'ambito del territorio nazionale, da connazionali emigrati che rimpatriano temporaneamente.

L'omissione consiste nel fatto che tale legge non estende le predette facilitazioni anche ai viaggi via mare da e per le isole facenti parte del territorio nazionale, come successivamente è stato invece deciso, con la legge 26 maggio 1969, n. 241, per le facilitazioni concesse agli

emigrati elettori che rientrano in Italia per partecipare alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali. La discriminazione che ne è risultata colpisce gravemente gli emigrati che debbono raggiungere località insulari e, con particolare incidenza, gli emigrati sardi che debbano temporaneamente rimpatriare in Sardegna. Ciò ha provocato, tra gli emigrati delle Isole e, in modo particolare, tra gli emigrati sardi, che superano le 200.000 unità, vive e legittime proteste.

Con la presente proposta si intende riparare alla ingiusta discriminazione risultante dalla legge 1° aprile 1959, n. 252. Si confida, pertanto, nella sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dall'articolo 1 della legge 1° aprile 1959, n. 252, sono estese, nella misura corrispondente alla concessione della ta-

riffa ferroviaria n. 6, di cui al primo comma dell'articolo 1 di detta legge, anche ai viaggi via mare, da e per tutte le Isole del territorio nazionale, effettuati con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi.

I noli introitati in meno dal vettore saranno rimborsati dal Ministero degli affari esteri e faranno carico sugli stanziamenti dei capitoli 3092 e 3093 del relativo stato di previsione della spesa.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.